

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 49/2018

PAGINA

1/5

OGGETTO

CESSIONI DI CARBURANTI PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI - RINVIO DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

AGGIORNAMENTO

3 LUGLIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 19-bis1 comma 1 lett. d) DPR 26.10.1972 n. 633; Art. 164 comma 1-bis TUIR; Art. 1 commi da 920 a 923, 926 e 927, Legge n. 27.12.2017 n. 205; Circolare AE 30.4.2018 n. 8; Provv. AE 4.4.2018 n. 73203; Provv. AE 30.4.2018 n. 89757; Provv. AE 28.5.2018 n. 106701; DL 28.6.2018 N. 79

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DT
IVA
SCHEDE CARBURANTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
120

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 43/2018 – ACQUISTO DI CARBURANTI NOVITA' IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO

REFERENTE STUDIO

dott. Gaetano FARRUGGIO

BRIEFING

A decorrere dall'1.7.2018, è soppresso l'utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.

Il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, ha prorogato all'1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Resta fermo, invece, il termine dell'1.7.2018 per l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.

La proroga non modifica il termine di entrata in vigore delle disposizioni normative introdotte dall'art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017, secondo cui a decorrere dall'1.7.2018, ai fini della detrazione dell'IVA / deducibilità del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti "tracciabili".

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 49/2018

PAGINA

2/5

FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205), al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi IVA.

In particolare, l'art. 1 co. 917 ss. della legge di bilancio 2018, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal DL 79/2018, ha previsto, con decorrenza dall'1.7.2018:

- ⇒ l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- ⇒ l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica l'acquisto di detti carburanti effettuati presso impianti di distribuzione;
- ⇒ l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA per l'acquisto di carburanti e lubrificanti;
- ⇒ l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

RINVIO DELL'OBBLIGO PER LE CESSIONI PRESSO IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE

Per andare incontro alle esigenze degli operatori, è stato emanato il DL 28.6.2018 n. 79, che dispone il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.7.2018 all'1.1.2019 limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Viene conseguentemente rinviato all'1.1.2019 anche l'obbligo previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.

Pertanto, fino al 31.12.2018, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante i mezzi finora previsti, quali:

- ⇒ la scheda carburante (viene infatti rinviata all'1.1.2019 l'abrogazione del DPR 444/97);
- ⇒ in alternativa all'utilizzo della scheda carburante, il pagamento esclusivo dei rifornimenti mediante i mezzi "tracciabili" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97 (carte di credito, di debito e prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73).

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DALL'1.7.2018

A seguito dell'emanazione del DL 79/2018, l'obbligo di fatturazione elettronica risulta introdotto in via anticipata per le sole cessioni di benzina e gasolio effettuate in ambito B2B, diverse da quelle realizzate presso impianti stradali di distribuzione.

Solo per tali operazioni, dunque, già a partire dall'1.7.2018, sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Di seguito, si richiama sinteticamente l'ambito di applicazione dell'obbligo previsto in via anticipata dall'1.7.2018.

AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica dall'1.7.2018 alle cessioni di benzina e gasolio effettuate tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 49/2018

PAGINA

3/5

AMBITO OGGETTIVO

Come già evidenziato, l'anticipazione dell'obbligo all'1.7.2018 riguarda le cessioni di benzina e gasolio diverse da quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione (e dunque tutti i passaggi precedenti della commercializzazione).

Resta fermo, in ogni caso, quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8, secondo cui l'anticipazione non riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- ⇒ cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.;
- ⇒ cessioni di altri tipi di carburante (es. GPL o metano) per autotrazione in relazione alle quali, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell'IVA, la spesa dovrà essere documentata con le modalità finora in uso (es. scheda carburante) o mediante emissione facoltativa della fattura elettronica.

CONTENUTO DELLA FATTURA

Il contenuto di qualsiasi fattura è disciplinato, in generale, dagli artt. 21 e 21-bis (fattura semplificata) del DPR 633/72.

Diversamente da quanto previsto per la scheda carburante (DPR 444/97), la targa o altro estremo identificativo del veicolo (es. casa costruttrice, modello, ecc.) al quale sono destinati i carburanti non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura. Ne consegue che tali elementi facoltativi:

- ◆ non devono necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche;
- ◆ possono comunque essere inseriti nelle fatture per le opportune finalità, quali l'ausilio alla tracciabilità della spesa e la riconducibilità della stessa a un determinato veicolo allo scopo, fra l'altro, della relativa deducibilità.

La targa può essere inserita nel campo "Mezzo Trasporto" del file della fattura elettronica (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

L'art. 1 co. 922 e 923 della L. 205/2017 ha stabilito che, con decorrenza dall'1.7.2018, sono subordinate al pagamento dei rifornimenti mediante mezzi "tracciabili":

- ⇒ la detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72);
- ⇒ la deduzione del costo sostenuto per le medesime operazioni (art. 164 co. 1-bis del TUIR).

Poiché la proroga contenuta nel DL 79/2018 non riguarda tali disposizioni, le stesse entrano in vigore dall'1.7.2018.

La legge di bilancio 2018 ha previsto che per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA assolta è necessario l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, ossia:

- ⇒ carte di credito,
- ⇒ carte di debito,
- ⇒ carte prepagate,

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 49/2018

PAGINA

4/5

emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 - 923 della L. 205/2017).

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 sono stati individuati altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore:

- ⇒ assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 21.12.33 n. 1736 e al DPR 14.3.2001 n. 144;
- ⇒ mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la determinazione 22.1.2014 n. 8, punto 5, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
 - addebiti diretti;
 - bonifici bancari o postali;
 - bollettini postali;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l'addebito in conto corrente.

Gli elencati strumenti di pagamento sono da considerare idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017) ha altresì previsto, per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dall'1.7.2018. Tale decorrenza non è stata modificata dal DL 79/2018.

Tuttavia, in base al provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 28.5.2018 n. 106701, l'obbligo in argomento entrerà in vigore dall'1.7.2018 per i soli impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità "self service prepagato", muniti di:

- ⇒ sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto;
- ⇒ terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (es. bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.);
- ⇒ sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.

A partire dall'1.7.2018, dunque, tali soggetti saranno tenuti a trasmettere i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Per le altre tipologie di soggetti che effettuano cessioni di carburanti, i termini di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

È previsto, comunque, un termine ultimo per l'avvio dell'adempimento fissato all'1.1.2020.

L'adempimento in esame riguarda solamente le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e non altri servizi differenti prestati dallo stesso impianto di distribuzione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 49/2018

PAGINA

5/5

CREDITO D'IMPOSTA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall'1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 924 della L. 205/2017).

Il credito d'imposta spetta a chiunque, in base a un titolo legittimo (es. proprietà, affitto, ecc.), svolga l'attività in esame e sostenga il costo della commissione.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima finalità della misura, seppure quest'ultima sia di stretta interpretazione. Di conseguenza, spetta agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante anche per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI